# CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

***ex* art. 409, n. 3, c.p.c.**

…………………..., in persona del suo legale rappresentante, sig. ……………., nato a

………….. (……) il …/…/…, con sede legale in ……………. (…), Via ………………..,

C.F. e P.IVA: …………….., di seguito denominata anche “**COMMITTENTE**”;

e

Il/La Sig. …………………… nato/a a ………………………… (…) il …/…/…, residente a …………………………… (………), via

……………………………………………. n. ……… C.F.

…………………………………......, di seguito denominato/a anche

# “COLLABORATORE”

## premesso che

1. La Committente ha come oggetto sociale l’esercizio di ................. *(inserire oggetto sociale)* Le attività della Committente comprendono, in particolare:

i. ...........;

ii. ...........;

iii. ............

*(nei punti precedenti descrivere in maniera più dettagliata l’oggetto sociale, specificando le attività in cui si estrinseca)*

1. Nel periodo dal al la Committente intende organizzare le seguenti attività:

.

1. Per l’espletamento delle incombenze relative alle sopra menzionate attività, la Committente ha constatato la necessità di avvalersi di prestazioni lavorative in regime di collaborazione coordinata e continuativa, finalizzata in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

;

;

.

1. Il Collaboratore ha manifestato la volontà di collaborare con la Committente, in forma coordinata e continuativa, senza vincoli di dipendenza con la Committente e per il limitato periodo di tempo sopra indicato.
2. Il Collaboratore dichiara di non essere iscritto ad alcun albo professionale. Dichiara inoltre che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione, intendendosi per tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo in base all’articolo 53 d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

## convengono quanto segue:

***ART. 1 - Premessa***

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo, e formano con esso pattuizione espressa.

## ART. 2 – Oggetto e descrizione dell’attività del Collaboratore

Nell’ambito delle attività indicate in premessa nel periodo sopra indicato, la Committente attribuisce al Collaboratore, che accetta, l’incarico di gestire ed organizzare l’attività specificata in premessa. In particolare, al Collaboratore sono conferiti i seguenti specifici incarichi:

- ;

- ;

- .

## ART. 3 – Forme di coordinamento

Il presente rapporto si concreta in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, a carattere non subordinato e sarà pertanto svolto in piena autonomia dal Collaboratore, salve le esigenze di coordinamento con la Committente di seguito specificate.

1. salvo l’obbligazione di portare a termine gli incarichi oggetto del presente accordo, il Collaboratore non è soggetto a vincoli di orario imposti dalla Committente.
2. il Collaboratore, in particolare, è libero di effettuare la propria prestazione determinando liberamente pause, riposi ed in generale i tempi ed i luoghi di lavoro, salvo la necessità di coordinamento delle prestazioni dedotte nel presente contratto con l’ordinaria attività della Committente e con il normale orario di apertura degli uffici della Committente medesima, nella cui sede di

il Collaboratore è autorizzato fin d’ora ad accedere liberamente. Si prevede inoltre che, ai fini del migliore coordinamento tra le parti, la Committente ed il Collaboratore si incontrino, con cadenza

o con cadenze diverse di volta in volta concordate, per monitorare l’andamento della collaborazione, ciò anche al fine di evidenziare e risolvere concordemente in corso d’opera eventuali criticità che la medesima dovesse presentare.

1. per l’espletamento degli incarichi di cui al presente contratto il Collaboratore potrà utilizzare mezzi e strumenti propri o, in alternativa, i mezzi e gli strumenti che la Committente metterà a disposizione, coordinandosi con essa al fine di determinare le modalità di utilizzo, ivi comprese le relative fasce orarie di disponibilità dei mezzi e degli strumenti stessi.

Al di fuori del coordinamento così delineato, la Committente non avrà alcun potere di ingerenza circa le modalità di esecuzione della prestazione.

Il Collaboratore potrà delegare ad altri lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, in tutto o in parte, solo previo accordo con la Committente; in tal caso egli resterà comunque responsabile del loro operato di fronte alla Committente.

## ART. 4 – Divieto di concorrenza

Il Collaboratore può svolgere la propria attività in favore di più committenti.

In corso di rapporto al Collaboratore è fatto però divieto di svolgimento di attività lavorativa sia autonoma, in qualunque forma, in concorrenza con quella della Committente, sia subordinata alle dipendenze di impresa concorrente con quella della Committente.

## ART. 5 – Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore non deve diffondere notizie o apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività della Committente. Il Collaboratore si obbliga pertanto a:

1. mantenere la riservatezza circa le informazioni raccolte ed utilizzate, ed i metodi seguiti nello svolgimento dell’incarico affidatogli;
2. non divulgare notizie relative alla Committente, che abbiano natura confidenziale o riservata, di cui sia comunque venuto a conoscenza.

## ART. 6 – Durata

Il presente rapporto decorre dal fino al completo espletamento degli incarichi sopra individuati, e comunque non oltre la data del .

Alla scadenza il contratto dovrà intendersi risolto di diritto, senza necessità di disdetta alcuna ovvero obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

## ART. 7 – Compenso per il Collaboratore

Per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente contratto, la Committente corrisponderà al Collaboratore un compenso forfetariamente determinato in euro , che sarà versato a cadenza . *(specificare il periodo e le modalità di pagamento, evitando, se possibile, corresponsioni mensili).*

Il compenso sarà dovuto per intero anche nel caso in cui il contratto cessi prima della scadenza prefissata, a causa dell’anticipato espletamento degli incarichi sopra individuati, da parte del Collaboratore.

Il Collaboratore dovrà sostenere autonomamente ogni spesa necessaria al corretto svolgimento del rapporto che non sia stata posta, dal presente contratto ovvero in accordi successivi fra le parti anche verbali, a carico dalla Committente.

## Art. 8 – Sicurezza sul lavoro

Il Collaboratore è tenuto al pieno rispetto di tutte le norme da qualunque fonte derivanti e attinenti alle attività oggetto del presente contratto.

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l’attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede della Committente, quest’ultima si impegna a consegnare al Collaboratore copia del documento di valutazione del rischio, e a svolgere nei suoi confronti le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore, a sua volta, si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio della Committente.

La Committente declina ogni e qualsiasi responsabilità, in caso di eventuali danni che dovessero occorrere al Collaboratore, nel caso in cui risulti che tali danni non si sarebbero prodotti senza l’inosservanza, da parte dello stesso, delle norme al cui rispetto è tenuto dal presente contratto.

## ART. 9 – Risoluzione anticipata

Prima della scadenza del termine, le parti hanno diritto di risolvere il presente rapporto mediante preavviso di giorni \_\_\_\_\_\_\_\_\_ con comunicazione scritta inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

## ART. 10 – Inquadramento fiscale e previdenziale - Norme applicabili

Sulle somme indicate all’art. 5, la Committente applicherà quanto stabilito dalla normativa vigente in materia previdenziale, fiscale e assicurativa a carico del Collaboratore ai sensi e per gli effetti del T.U.I.R. e della legge 335/95 e successive modifiche e integrazioni.

Il Collaboratore provvederà a inoltrare alla competente sede Inps domanda di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e comunicherà tempestivamente alla Committente qualunque variazione di tale stato di fatto. A seguito di quanto dichiarato dal Collaboratore, la Committente si obbliga a versare il contributo di cui alla Legge n. 335/1995 e a rilasciare, nei termini previsti dalla legge, le relative certificazioni.

La Committente provvederà alla iscrizione del Collaboratore all’Inail, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs.

23 febbraio 2000, n. 38. Resta sin da ora inteso che il premio dovuto sarà a carico del Collaboratore per un terzo e per due terzi a carico della Committente, con la precisazione che, in

caso di risoluzione anticipata del contratto, la Committente calcolerà il premio al momento dovuto, trattenendo la quota a carico del Collaboratore.

## ART. 11 – Comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro

L’instaurazione del presente rapporto di collaborazione verrà comunicata dalla Committente al Servizio competente in base all’articolo 9-bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge n. 296/2006.

Letto, approvato e sottoscritto

, li

La Committente Il Collaboratore

|  |  |
| --- | --- |
| **Tutela della privacy**  **Consenso al trattamento dei dati personali** | |
| Preso atto dell’informativa resa ai sensi della normativa di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) per la protezione dei dati personali. | |
| acconsento | non acconsento |
| al trattamento dei miei dati comuni, per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa.  NOME E COGNOME FIRMA  ……….……………………………………. …………..………………….. | |
| acconsento | non acconsento |
| al trattamento dei miei dati sensibili, per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa. (\*)  NOME E COGNOME FIRMA  ……….………………………………… …………..………………….. | |

(\*) tale riquadro va adottato ove le operazioni ivi richiamate siano previste nell’informativa